



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Magistrati:

Felice Manna - Presidente -

Milena Falaschi - Consigliere -

Giuseppe Fortunato - Consigliere Rel. -

Mauro Criscuolo - Consigliere -

Luca Varrone - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

Oggetto: sanzioni
amministrative

R.G.N. 35196/2018

Cron.

P.U. - 30.11.2021.

ORDINANZA

sul ricorso 35196/2018, proposto da:

(omissis) , rappresentato e difeso dagli avv. (omissis)

, (omissis) ed (omissis) ,

elettivamente domiciliato in (omissis) .

- RICORRENTE -

contro

CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli

avv.ti (omissis) , (omissis) e (omissis) ,

con domicilio eletto in (omissis) .

- CONTRORICORRENTE-

avverso la sentenza n. 56/2018 della Corte d'appello di Venezia, depositata in data 3.5.2018.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;

FATTI DI CAUSA

(omissis) ha proposto opposizione avverso la Delib. n. 19934 del 30 marzo 2017, con cui la CONSOB, all'esito del



procedimento disciplinato dall'art. 191 D.lgs. 58/1988, ha applicato al ricorrente, Vice Presidente del Consiglio di amministrazione di (omissis) dall'1.1.2014 al 28.2.2015, la sanzione di Euro 100.000 e la perdita per due mesi dei requisiti di idoneità previsti dal t.u.f. e della possibilità di assumere incarichi di direzione, amministrazione o controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati in borsa o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, contestandogli la violazione dell'art. 94 t.u.f., per aver la banca realizzato una campagna volta ad offrire ai clienti, in contropartita diretta, i titoli azionari presenti nel Fondo Acquisto Azioni Proprie senza la preventiva pubblicazione del prospetto informativo, benché le operazioni fossero qualificabili come offerta al pubblico di prodotti finanziari ex art. 1 co. 1 lett. t) t.u.f..

L'attività ispettiva aveva fatto emergere la vendita di azioni del detto Fondo nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 28 febbraio 2015 in maniera sistematica ai clienti della banca e ciò tramite una serie di iniziative volte ad incentivare tale acquisto, indirizzate ad una pluralità di persone non individuabili ex ante e coinvolgendo sia coloro che erano già soci, sia coloro che ancora non lo erano, applicando condizioni di prezzo uniformi, con lo scopo di ridurre significativamente il numero di titoli presenti nel suddetto Fondo.

Il ricorrente – sollevando plurime censure di carattere formale e sostanziale - ha chiesto di annullare il provvedimento sanzionatorio e di regolare le spese processuali.

Si è costituita in giudizio Consob, resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto.

All'esito, la Corte territoriale ha ritenuto infondata l'opposizione e ha condannato l'opponente al rimborso delle spese di lite.

Disattese le questioni preliminari relative alla mancanza di un'autonoma attività valutativa rispetto alla proposta formulata



dall'USA (ufficio sanzioni amministrative) e alla pretesa decadenza dal potere sanzionatorio per il decorso del termine di cui all'art. 195 co. 1 t.u.f. e per il superamento di un termine ragionevole di definizione del procedimento sanzionatorio, la sentenza ha ribadito la necessità di dare applicazione alle sanzioni secondo la normativa vigente all'epoca dei fatti, senza applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta di cui all'art. 5 D.lgs. 72/2015.

Ha respinto l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento riguardo alla misura concretamente irrogata, sia di genericità e contraddittorietà dell'atto di contestazione, reputando insussistente anche la violazione del contraddittorio quanto all'accesso alle prove raccolte dalla Consob nella fase ispettiva, nonché in ordine alle modalità di acquisizione degli elementi utilizzati nel procedimento sanzionatorio, escludendo altresì la violazione del principio di imparzialità e separazione della funzione istruttoria e decisoria.

Nel merito, riassunte le vicende del gruppo (omissis)

, con il richiamo all'intervento della BCE - che aveva proceduto ad un attento riesame dei requisiti patrimoniali dei vari istituti di credito, così da evitare squilibri nell'applicazione degli obblighi di ricapitalizzazione - la Corte di merito ha ricordato come fossero stati resi particolarmente stringenti i presupposti per l'acquisto di azioni proprie, introducendo una soglia massima per l'utilizzo del Fondo appositamente costituito, in conformità della disciplina codicistica (artt. 2357 e 2357 ter c.c.) e di quella comunitaria (REG. UE n. 575/2013).

Sulla base degli approfondimenti svolti in sede ispettiva, era rimasto accertato, secondo la pronuncia, che la (omissis), per accrescere l'acquisto dei propri titoli in vista del *comprehensive assessment* della BCE, anche in vista delle imminenti operazioni di aumento del capitale, tra il 2014 ed il 2015, aveva in maniera



continuativa sollecitato un'ampia platea di clienti all'acquisto delle azioni proprie sul mercato secondario, con condizioni di prezzo uniformi, facendo però figurare dette operazioni come attuate in esecuzione di ordini impartiti dai clienti stessi.

E' apparsa quindi fondata la qualificazione di dette attività come offerta al pubblico di prodotti finanziari, tenuto anche conto dell'obiettivo di evitare il superamento del vincolo alla normativa prudenziale quanto alla consistenza del Fondo Acquisto Azioni Proprie, trattandosi di iniziativa che proveniva dall'emittente anziché dalla clientela.

L'offerta era stata condotta in maniera continuativa, sistematica e pianificata dalla rete commerciale, secondo specifiche direttive ed obiettivi fissati dai vertici aziendali, dando vita ad una campagna definita convenzionalmente come "svuotafondo", attuata tramite la collocazione delle azioni presso la clientela.

Il prezzo dei titoli era uniforme e standardizzato, senza la possibilità di negoziazione individuale, non rilevando che la sua determinazione fosse stata oggetto, in ordine cronologico, prima di una delibera assembleare (dal 1 gennaio 2014 al 7 maggio 2014) e poi dell'assemblea dei soci, venendo in considerazione la predeterminazione del prezzo all'atto della formulazione dell'offerta ai clienti.

Era influente – secondo la sentenza - che il periodo dell'offerta non fosse stato prefissato, essendo la sua durata determinabile per relazione in vista dell'attuazione della campagna cd. svuotafondo, né poteva ragionevolmente pretendersi, in considerazione delle stesse modalità di comportamento della rete commerciale, che di tale offerta fosse stata effettuata una formalizzazione ufficiale.

L'opponente, quale componente del CdA aveva condiviso ed avallato tali opzioni operative, autorizzando anche sistematiche



operazioni di vendita in contropartita diretta con i clienti. Le decisioni assunte dal Consiglio davano conto della piena consapevolezza in capo all'organo gestorio delle modalità operative adottate dalle strutture della Banca e dei volumi dell'operatività, che avevano permesso la realizzazione di tale iniziativa.

L'offerta era stata condotta in maniera continuativa, sistematica e pianificata dalla rete commerciale, secondo specifiche direttive ed obiettivi fissati dai vertici aziendali, dando vita ad una campagna definita convenzionalmente come "svuotafondo", assicurando che il fondo azioni proprie fosse contemporaneamente svuotato con la collocazione delle azioni presso la clientela.

Il prezzo dei titoli era uniforme e standardizzato, senza la possibilità di negoziazione individuale, non rilevando che la sua determinazione fosse stata oggetto, in ordine cronologico, prima di una delibera assembleare (dal 1 gennaio 2014 al 7 maggio 2014) e poi dell'assemblea dei soci, venendo in considerazione la predeterminazione del prezzo all'atto della formulazione dell'offerta ai clienti.

Era influente – secondo la sentenza - che il periodo dell'offerta non fosse stato prefissato, essendo la sua durata determinabile per relazione in vista dell'attuazione della campagna cd. svuotafondo, né poteva ragionevolmente pretendersi, in considerazione delle stesse modalità di comportamento della rete commerciale, che di tale offerta fosse stata effettuata una formalizzazione ufficiale.

Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, la Corte d'Appello ha evidenziato che gli operatori del settore erano ben consapevoli delle conseguenze dell'entrata in vigore del REG. UE 575/2013 e del Regolamento delegato UE n. 241/2014, in forza della Direttiva CRD IV, e perciò della necessità di rispettare i ratios patrimoniali imposti, essendo, nello specifico, il CDA edotto anche dell'enorme



quantità di richieste di cessioni di azioni della (omissis) da parte dei soci per i numerosi reclami presentati a causa dei lunghi tempi per l'evasione delle richieste.

Ugualmente nota era la situazione di sbilanciamento delle operazioni sul Fondo Acquisto Azioni Proprie, che aveva indotto i vertici aziendali a promuovere la campagna svuotafondo.

Si era poi in presenza di una gestione opportunistica del cd. blocking period, essendosi rimossi i limiti alle operazioni sulle azioni in forza di decisioni ampiamente discrezionali della banca, con una serie di deroghe non predeterminate in maniera oggettiva. Il blocco era stato eluso quanto alla alienazione delle azioni ricadenti nel Fondo e ciò anche al fine di far acquisire al maggior numero di clienti la qualità di soci, in vista del loro successivo coinvolgimento nelle previste operazioni di aumento del capitale.

Quanto all'elemento soggettivo, è posto in rilievo nella sentenza che la normativa interna della Banca attribuiva al CdA la competenza a deliberare l'autorizzazione in ordine alle richieste di cessione e di riacquisto delle azioni (omissis) e che il CdA aveva approvato all'unanimità le operazioni di compravendita di dette azioni nelle sedute del 21.1.2014, 18.2.2014, 4.3.2014, 11.3.2014, 18.3.2014, 1.4.2014, 5.4.2014, 23.9.2014 e 27.1.2015.

La sistematicità e l'elevatissimo numero delle operazioni di vendita, che tale organo era deputato a esaminare e approvare, avrebbero dovuto indurre i singoli componenti del CdA, certamente consapevoli delle descritte necessità di bilanciamento del Fondo Acquisito Azioni Proprie, ad attivarsi attraverso l'esercizio dei poteri tipici connessi alla funzione ricoperta, anzitutto acquisendo maggiori informazioni e svolgendo approfondimenti in ordine alle richieste di vendita sottoposte alla loro attenzione con frequenza,



significatività di volumi e perduranza nel tempo tali da non potersi giustificare sulla scorta dell'appetibilità del titolo azionario (omissis).

L'intento di creare l'apparenza di una maggior solidità patrimoniale anche in vista del *comprehensive assessment*, poi condotto dalla BCE, è apparso un ulteriore fattore di sprone alla massiccia campagna di sollecitazione all'acquisto delle azioni presenti in quel Fondo.

Lo stesso ricorrente aveva avuto modo di partecipare a numerose sedute del CdA in cui erano state discusse e deliberate le modalità attuative delle operazioni o autorizzate le attività di vendita o riacquisto di azioni proprie, e non poteva non avvedersi dei plurimi segnali di allarme che gli imponevano di attivarsi, anche in considerazione del fatto che dal 7.10.2011 al 12.2.2015 nell'ambito del CdA non erano state conferite deleghe.

Sussisteva la responsabilità del ricorrente, anche sul piano soggettivo, in virtù della norma di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981, avendo egli consapevolezza della necessità della banca di alienare in breve tempo le azioni detenute nel detto fondo tramite un'attività rientrante nella nozione di offerta al pubblico, ma senza premurarsi di assicurare anche la pubblicazione del doveroso prospetto informativo.

Nessuna efficacia esimente poteva riconoscersi alla circostanza (peraltro non provata) che l'ideazione ed attuazione della campagna fossero ascrivibili ai vertici aziendali ed ai collaboratori della rete commerciale, senza che mai fosse stata evidenziata la presenza di criticità, non giustificandosi comunque le omissioni di cui si era reso responsabile il ricorrente.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (omissis)

(omissis) sulla base di 16 motivi, illustrati con memoria.



La Consob ha resistito con controricorso, depositando memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale allegata alle memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Gli atti (in particolare, la richiesta di archiviazione del P.M. della Procura della Repubblica presso il tribunale di Vicenza per i reati di cui agli artt. 81 co. 2 e 110 c.p., 2637 e 2638 c.c., e 173 bis del D.lgs. n. 58/1998) non sono ricompresi tra quelli che – in quanto attinenti all'ammissibilità del ricorso o del controricorso – possono avere ingresso nel giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 372 c.p.c..

2. Il primo motivo denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevando, in subordine, la questione di costituzionalità dell'art. 195, commi 4-8, t.u.f., nella parte in cui attribuisce al GO la giurisdizione sulle opposizioni alle sanzioni amministrative, in presunta violazione del principio del giusto processo di cui agli artt. 111 e 113 Cost., nonché dell'art. 47, par. 1, della Carta Europea dei diritti fondamentali (CDFUE) e dell'art. 6 CEDU.

Il procedimento di opposizione di cui all'art. 195, nel porre limiti all'introduzione di eventuali ulteriori domande, specie di carattere risarcitorio, non garantirebbe la piena tutela giudiziale assicurata dalle norme costituzionali e da quelle di carattere internazionale: la possibilità di scrutinare la sola legittimità del provvedimento sanzionatorio contemplerebbe un trattamento processuale irragionevole, oltre che deteriore rispetto a quello riservato alle fattispecie sanzionatorie affidate – per previsione normativa – alla giurisdizione amministrativa.



Si evidenzia che, sebbene la Corte costituzionale (sentenza n. 162/2012) abbia dichiarato l'illegittimità dell'art. 4, comma primo, n. 19, all. 4 del D.lgs. 104/2010, ove disponeva l'abrogazione dei commi da 4 ad 8 dell'art. 195 in tema di giurisdizione della Corte d'appello quanto alle sanzioni irrogate dalla Consob, successivamente l'art. 3 del D.lgs. 160/2012 ha soppresso il citato n. 19, ripristinando nei fatti la portata della disposizione generale in tema di giurisdizione esclusiva del GA ai sensi del citato art. 133, con la conseguente attrazione a tale giurisdizione anche delle sanzioni amministrative oggetto di causa.

2.1 Il motivo è manifestamente infondato.

Non può ritenersi sussistente alcun vulnus al diritto di azione e di difesa in dipendenza dell'impossibilità di proporre nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa domande diverse ed ulteriori rispetto a quella volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento sanzionatorio.

L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dinanzi alla Corte d'appello non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice la piena cognizione sulla legittimità e fondatezza della misura adottata (Cass. 13150/2020).

Poste le descritte connotazioni e l'ampiezza della cognizione del giudice, l'impossibilità di cumulare domande di contenuto diverso dalla richiesta di annullamento della sanzione (affermata costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte: Cass. n. 16714/2003; Cass. 12190/1999) non comporta una compressione delle opportunità difensive dell'incolpato, essendo solo precluso il simultaneus processus secondo un'opzione normativa che, da un lato, non osta alla proposizione in un autonomo giudizio delle



pretese che la parte ritenga di poter vantare verso l'amministrazione procedente e - per altro verso - appare il frutto in sé non irragionevole della discrezionalità legislativa nella conformazione delle regole processuali.

Si è da tempo evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale che l'impossibilità di celebrare un unico giudizio per più pretese scaturenti dalla medesima vicenda sostanziale è mera tecnica processuale che non limita - in realtà - il diritto di azione, né quello di difesa, una volta che la pretesa possa essere comunque fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria, con pienezza di contraddittorio e di difesa, non configurandosi neppure una lesione del principio di ragionevole durata del processo (Corte cost. 251/2003; Cass. 124/2005).

Il divieto di cumulo appare poi - nello specifico - coerente con le caratteristiche di semplificazione del rito ex art. 195 t.u.f. - che si svolge, inoltre, in un unico grado, con successive ricorribilità in cassazione dalla pronuncia - avendo anche il vantaggio di impedire che, per eventuali domande cumulate, non sia assicurata la garanzia del doppio grado di giudizio.

2.2. Come di recente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, ai sensi del D.lgs. n. 58 del 1998, per le violazioni commesse in materia finanziaria, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e ai regolamentari presupposti, incidendo su posizioni di diritto soggettivo (Cass. s.u. 25476/2021). Analoga soluzione era stata già accolta con riferimento all'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori emessi dalla Banca d'Italia (Cass. s.u. 24609/2019; Cass. s.u. 4362/2021).



Inizialmente le predette controversie erano devolute alla Corte d'appello, titolare di una competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla Consob, ai sensi dell'art. 187 septies D.lgs. 58/1998.

Con l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo approvato con D.lgs. 104/2010, l'art. 133, primo comma, lett. I), aveva introdotto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privato, adottati dalla predetta Commissione, stabilendo, con il successivo art. 135, comma primo, lett. c), l'attribuzione alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, delle controversie per le quali il precedente art. 134, comma 1, lett. c), aveva affidato al giudice amministrativo la «cognizione estesa al merito» nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni pecuniarie.

Infine, l'art. 4, numero 19, dell'allegato numero 34, D.lgs. 104/2010 aveva abrogato l'art. 187 - septies, comma 4, del t.u.f., ove attribuiva alla Corte d'appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla Consob.

Con pronuncia n. 162/2012, la Corte costituzionale ha – com'è noto – dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. art. 133, comma primo, 1 lett. I), 135, comma primo, lett. c) e 134, comma primo, lett. c) del codice del processo amministrativo, nonché dell'art. 4, comma primo, n. 19 dell'allegato 4 del D.lgs. 104/2010, per eccesso di delega.

L'effetto che è ne scaturito è esplicitamente enunciato nella sentenza, ove si legge che le norme abrogate – attributive della giurisdizione al g.o. – sono tornate ad avere applicazione (cfr. Corte cost. 162/2012, par.5 e dispositivo).



Non incide su tale assetto il disposto dell'art. 3 D.lgs. 162/2012, che nel prevedere che l'articolo 4, comma 1, delle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il numero 19) è soppresso, lungi dall'aver ripristinato la giurisdizione esclusiva, ha operato un mero coordinamento testuale e di armonizzazione del testo normativo, destinato ad operare solo per il futuro.

Con pronuncia n. 94/2014, resa con riferimento all'art. 145 D.lgs. 385/1992, la Corte costituzionale è difatti nuovamente intervenuta sulla disposizione, disponendo l'illegittimità del citato art. 4, nella parte in cui aveva abrogato l'art. 145, commi da 4 a 8, D.lgs. 385/1993, ritenendo che l'incostituzionalità della disposizione fosse direttamente conseguente a quelle delle norme dichiarate illegittime per eccesso di delega, che affidavano le stesse controversie al Tar Lazio, sede di Roma, in sede di giurisdizione esclusiva estesa al merito.

La pronuncia ha comportato – anche sotto tale profilo – l'integrale reintroduzione delle disposizioni illegittimamente abrogate.

Più in particolare, il giudice delle leggi, dato atto che l'art. 4 citato era stata dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 162 del 2012, nella parte in cui si riferiva alle sanzioni CONSOB, ed era stata poi integralmente soppressa con il decreto legislativo "correttivo" 160/2012 con effetti però solo pro futuro, ha ritenuto necessario rimuovere il vizio di illegittimità costituzionale della disposizione per il suo restante periodo di vigenza.

Appaiono in altri termini confermate – anche sotto tale profilo – l'ininfluenza della disposizione sulle regole di giurisdizione e la devoluzione delle opposizioni alle sanzioni Consob al giudice ordinario.



2.3. Le precedenti considerazioni, che hanno già trovato il conforto del giudice delle leggi, rendono altresì conto della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ricorso.

Come si è detto, la giurisdizione sul potere sanzionatorio della pubblica amministrazione appartiene di regola alla cognizione del giudice ordinario, dato che il giudizio incide su posizioni di diritto soggettivo perfetto (Cass. s.u. 2205/2005).

D'altra parte, è questa la ragione per la quale, da sempre, si è affermato che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio (Cass. 13150/2020).

Ne consegue che la materia sanzionatoria può essere sottoposta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, come eccezione alla regola generale, solo in presenza di un'apposita disposizione di legge, costituendo i provvedimenti sanzionatori la reazione a comportamenti del privato assunti come illegittimi, in relazione ai quali non si pone la difficoltà - alla base della previsione della giurisdizione esclusiva - di distinguere gli aspetti concernenti diritti soggettivi da quelli riguardanti interessi legittimi, poiché, come si è detto, la situazione giuridica di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge, ha consistenza di diritto soggettivo perfetto (Cass. s.u. 18040/2008).

Una questione di costituzionalità sotto questo profilo, pertanto, può porsi al più in senso inverso, sulla legittimità di un'eventuale attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle suddette controversie.



Ha chiarito la Corte costituzionale che l'art. 103 Cost., nel prevedere la giurisdizione esclusiva "in particolari materie indicate dalla legge", legittima tale giurisdizione solo in riferimento esclusivo alle materie prescelte dal legislatore e all'esercizio, ancorché in via indiretta o mediata, di un potere pubblico (sentenze n. 191/2006 e n. 204/2004).

Da ciò discende la necessità, ai fini della compatibilità costituzionale delle norme di legge devolutive di controversie alla predetta detta giurisdizione, che vi siano coinvolte situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse; che il legislatore assegni al giudice amministrativo la cognizione non di "blocchi di materie", ma di materie determinate; che l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli consensuali, sia mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio (sentenza n. 35 del 2010).

La Corte costituzionale, in applicazione di tali principi, ha ritenuto inammissibile in più occasioni una pronuncia additiva, come quella invocata nel caso in esame.

Si è detto infatti, che l'introduzione di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva può essere effettuata solo da una legge – come prescrive l'art. 103, primo comma, Cost. - e nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla sentenza n. 204 del 2004.

Non è in alcun modo consentito sollevare un dubbio di costituzionalità che richieda, in caso di ritenuta fondatezza, una sentenza additiva e l'introduzione di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva, la quale può derivare solo da una scelta legislativa,



peraltro non costituzionalmente obbligata (sentenza n. 259 del 2009).

La censura formulata in ricorso non tiene conto della previsione di cui all'art. 103 Cost., laddove stabilisce che sia la legge ad indicare le "particolari materie" nelle quali è attribuita agli organi di giustizia amministrativa la giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi.

In altri termini, la riserva legislativa in ordine alla delimitazione della giurisdizione esclusiva determina l'inammissibilità di una sentenza di tipo additivo, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nell'ambito di un ventaglio di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta.

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa anche ai sensi dell'art. 24, comma 2, e 111 Cost., dell'art. 6 CEDU e dell'art. 47, par. 1 (2) della CDFUE, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c..

Il ricorrente sostiene di aver richiesto per iscritto un differimento della prima udienza per poter replicare alla comparsa di risposta depositata dalla Consob undici giorni prima dell'udienza stessa. La corposità delle argomentazioni difensive della controparte richiedeva un adeguato tempo per poter controdedurre, ma il giudice di merito avrebbe disatteso la richiesta in palese violazione dei diritti di difesa, garantiti sia a livello nazionale che transnazionale, ritenendo che il contraddittorio fosse stato adeguatamente tutelato mediante lo scambio di note scritte.

Il motivo è infondato.

3.1. Già nel precedente assetto processuale, le regole di svolgimento del giudizio di opposizione sono state costantemente



ritenute idonee a garantire un equo processo dinanzi ad un giudice terzo e indipendente, con piena garanzia delle facoltà difensive e con piena attuazione del contraddittorio (Cass. 770/2017; Cass. 20689/2018; Cass. 8237/2019; Cass. 9371/2020).

Tali opportunità difensive appaiono arricchite dall'adozione del D.lgs. 72/2015: a seguito della proposizione del ricorso, il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto – diversamente che in passato – l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.

Nel caso in esame, la Consob si è costituita in giudizio nel rispetto del termine di legge, provvedendo al deposito di tutta la documentazione di cui ha ritenuto di volersi avvalere.

Ha poi avuto corso un contraddittorio cartolare tra le parti mediante lo scambio di note difensive.

Va ricordato che non è configurabile – in generale – un obbligo del giudice di concedere incondizionatamente differimenti o termini a difesa su semplice richiesta della parte, neppure in base alla previsione generale dell'art. 127 c.p.c. – che disciplina i poteri discrezionali del giudice nella conduzione dell'udienza (Cass. 2008/2001; Cass. 285/1986).

Ove siano state osservate le scansioni procedurali e le parti abbiano rispetto i termini di costituzione e di deposito degli atti, il rinvio può essere accordato solo discrezionalmente dal giudice, con valutazione che resta per sua natura insindacabile.

Peraltro, un contraddittorio anticipato tra le parti si era sviluppato anche in occasione della presentazione dell'istanza cautelare, che evidentemente anticipava molti dei temi poi riproposti per la



decisione di merito, ponendo l'opponente in condizione di avere una preventiva conoscenza delle argomentazioni difensive della controparte, peraltro già esplicitate nella fase procedimentale amministrativa.

Il fatto che la Consob si fosse costituita tempestivamente, depositando la documentazione a sostegno del provvedimento, conduce a ritenere non pertinente neppure l'argomentazione, sollevata nella memoria difensiva mediante il richiamo all'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite sulla questione riguardante le conseguenze del deposito della sentenza di appello senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (questione decisa con la recente pronuncia n. 36596 del 25 novembre 2021) e l'asserita insussistenza di un onere della parte che invochi la nullità della decisione, di indicare quali argomentazioni avrebbe formulato ove non gli fossero stati negati i termini per il deposito delle comparse e delle memorie di replica, dovendo, secondo il ricorrente, essere comunque garantito incondizionatamente il diritto di difesa.

Va difatti rilevato che nell'ipotesi oggetto dell'ordinanza di rimessione era data per presupposta una violazione dei termini processuali (riguardo al deposito della sentenza) fissati per legge, mentre nessuna violazione può dirsi sussistente nel (diverso) caso in esame (riguardo al rispetto dei termini di costituzione e di deposito degli atti posti a base della contestazione), in cui il contraddittorio si è svolto nel pieno rispetto delle scansioni processuali che presiedono alla regolarità della produzione documentale.

4. Il terzo motivo, preceduto da una premessa volta ad illustrare il carattere sostanzialmente penale delle sanzioni applicate al ricorrente sulla base dei principi espressi dalla Corte EDU, denuncia



la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto la legittimità del provvedimento sanzionatorio, sebbene motivato per relationem, non considerando che la disposizione della legge generale sul procedimento amministrativo non trova applicazione in materia sanzionatoria, non essendo quindi ammissibile che il provvedimento si limiti a richiamare le motivazioni degli atti ispettivi.

Il motivo è palesemente infondato.

4.1. La pronuncia merita condivisione laddove – sia pure con motivazione sintetica – ha escluso che le sanzioni amministrative di cui agli artt. 190 e ss. Tuf – nella versione applicabile ratione temporis – abbiano natura penale.

Anche dopo l'intervento della CEDU, le misure adottate non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, alle sanzioni irrogate dalla CONSOB per manipolazione del mercato ai sensi dell'art. 187 ter t.u.f. (sulle quali si è pronunciata la richiamata sentenza Grande Stevens), dovendo escludersi che abbiano natura sostanzialmente penale, non configurandosi, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (Cass. 8855/2017; Cass. 1621/2018; Cass. 4/2019; Cass. 5/2019; Cass. 31632/2019; Cass. 13433/2016; Cass. 4114/2016; Cass. 3656/2016, tutte in rapporto a Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia).

Secondo la giurisprudenza comunitaria – per stabilire la sussistenza di un'accusa di natura penale, occorre impiegare tre criteri: la qualificazione giuridica della misura secondo il diritto nazionale, la natura nonché il grado di severità della "sanzione".



Sebbene i suddetti criteri (cd. Engel) siano alternativi e non cumulativi e per quanto debba aversi riguardo alla misura della sanzione edittale e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta - va tuttavia considerato che la valutazione sull'afflittività economica di una sanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione punitiva si inserisce.

Nel caso in esame, il diritto nazionale attribuisce chiaramente natura amministrativa alla misura adottata e la medesima qualificazione pare confermata dalle specifiche connotazioni della sanzione, apparendo indirizzata ad una platea ristretta di possibili destinatari (i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche), a conferma del fatto che la disposizione non contempla un divieto di generale applicabilità.

La natura penale va poi esclusa anche alla luce del grado di afflittività della misura.

Da tale prospettiva, specie sul terreno delle violazioni consumate nell'ambito del settore bancario e finanziario (che contempla sanzioni penali finanche detentive, nonché sanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle per gli abusi di mercato, possono ascendere a molti milioni di euro: cfr. 187 bis t.u.f. oggetto anche della sentenza della Corte costituzionale 63/2019, richiamata in memoria) una sanzione pecuniaria compresa tra il minimo edittale di C 2.500 ed il massimo edittale di C 250.000, non corredata da sanzioni accessorie né da confisca, non può ritenersi connotata da una grado di afflittività tale da trascendere dall'ambito amministrativo a quello penale.

Nella sentenza 14.3.2014 Grande Stevens c. Italia, la stessa Corte Edu ha ritenuto, in tema di market abuse, che la conformità con l'art. 6 CEDU non viene meno nel caso in cui una sanzione di



natura penale sia inflitta da un'autorità amministrativa, la cui decisione non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 della norma, laddove sul provvedimento adottato sia previsto un controllo a posteriori da parte di un organo indipendente e imparziale avente giurisdizione piena.

Sul punto questa Corte ha perciò ribadito che "in tema di sanzioni che, pur qualificate come amministrative, abbiano natura sostanzialmente penale, la garanzia del giusto processo, ex art. 6 Cedu, può essere realizzata, alternativamente, nella fase amministrativa - nel qual caso, una successiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria - ovvero mediante l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio - adottato in assenza di tali garanzie - ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva ed attuato attraverso un procedimento conforme alle richiamate prescrizioni della convenzione, il quale non ha l'effetto di sanare alcuna illegittimità originaria della fase amministrativa giacché la stessa, sebbene non connotata dalle garanzie di cui al citato art. 6, è comunque rispettosa delle relative prescrizioni, per essere destinata a concludersi con un provvedimento suscettibile di controllo giurisdizionale (fattispecie in tema di sanzioni applicate dalla Consob all'esito del procedimento amministrativo previsto dall'art. 187 septies D.lgs. 58 del 1998: Cass. 770/2017).

E' escluso che i principi convenzionali possano indurre a ritenere che una sanzione qualificata come amministrativa dal diritto interno abbia - sempre e a tutti - gli effetti natura sostanzialmente penale (Cass. 1621/2018; Cass.8855/2017; Cass.770/2017; Cass. 13433/2016).

4.2. L'oggetto del giudizio di opposizione è il rapporto sanzionatorio e non l'atto: il sindacato del giudice è esteso alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso l'esame



autonomo della ricorrenza dei presupposti fattuali e giuridici della violazione.

Corollario di tale principio è che l'atto in questione non soggiace alle regole motivazionali, né al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale (Cass. s.u. 1786/2010; Cass. 17994/2014; Cass. 12503/2018).

Si è evidenziato che il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, L. 689/1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione.

Tale dovere di motivazione deve considerarsi soddisfatto quando dal provvedimento risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 16316/2020; Cass. 8649/2006).

5. Il quarto motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell'art. 195, comma 1, t.u.f., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto tempestiva la contestazione sulla base di una valutazione della complessità dell'accertamento avulsa dal caso concreto, contrariamente alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità.

Si lamenta poi l'omesso esame di fatto decisivo, per aver la pronuncia giustificato la protrazione dei tempi dell'accertamento in ragione di una pretesa connessione tra le diverse e molteplici



violazioni, senza aver realmente esaminato i connotati oggettivi e la effettiva complessità delle diverse condotte.

Anche l'eccezione di nullità del provvedimento, poiché emesso dopo il termine di 180 giorni dall'accertamento delle singole violazioni contestate, sarebbe stata respinta senza alcuna verifica di coerenza temporale dell'iniziativa amministrativa e senza accertare se le acquisizioni documentali successive alla data del 17/9/2015 fossero effettivamente necessarie per la contestazione.

Illegittimamente la Corte d'appello avrebbe giustificato il protrarsi dell'istruttoria sulla base di documenti del tutto irrilevanti, come confermato dal fatto che già il giorno seguente alla loro ricezione (avvenuta il 24/2/2016), era stata depositata una corposa relazione ispettiva.

Secondo il ricorrente non era lecito valutare la connessione tra le diverse condotte a fronte di comportamenti naturalisticamente distinti e, comunque, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto individuare il termine iniziale per la contestazione non con il giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto - e quindi dovuto - esserlo", tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, si esaurissero entro un termine congruo.

Il motivo è infondato.

La decisione impugnata ha anzitutto rilevato che alle acquisizioni documentali effettuate dagli ispettori nelle date del 30.4.2015, 8.5.2015, 30.6.2015, 24.7.2015 e 17.9.2015 (allegati B, C, D, E, F alla relazione ispettiva) avevano fatto seguito le ulteriori acquisizioni del 20.10.2015 (all. G, che attesta l'acquisizione dei documenti dal n. 1510 al n. 1886), del 20.1.2016 (all. H, che attesta l'acquisizione dei documenti dal n. 1887 al n. 2741) e del



24.2.2016 (all. I, che attesta l'acquisizione dei documenti dal n. 2742 al n. 2801).

Secondo l'incensurabile accertamento del giudice di merito, l'attività ispettiva della Consob non poteva considerarsi tuttavia conclusa il 17.9.2015 e tantomeno l'8.5.2015: attraverso le e-mail dei vertici aziendali e le dichiarazioni dei dipendenti della Banca l'autorità di vigilanza aveva acquisito il 17.9.2015 meri "indizi" della pianificazione della campagna c.d. Svuotafondo.

Le successive verifiche ispettive erano finalizzate alla rilevazione di dati inerenti alle modalità di attuazione di tale iniziativa, collaterale ad altre aventi ad oggetto la sottoscrizione di azioni di nuova emissione nell'ambito delle operazioni di aumento di capitale, e posta in essere anche mediante finanziamenti correlati all'acquisto di azioni della Banca.

Inoltre, secondo la sentenza, il materiale probatorio raccolto dall'autorità di vigilanza sino al 17.9.2015 non era sufficiente a fornire esaustiva evidenza della violazione, occorrendo acquisire gli ulteriori dati di cui gli ispettori della Consob sono venuti solo successivamente in possesso e ciò anche ai fini della connessione di tale accertamento con le altre violazioni accertate all'esito dell'indagine ispettiva conclusasi con il deposito della relazione ispettiva, effettuato solo il 25.2.2016, per cui la contestazione contenuta nell'atto notificato al ricorrente in data 29.3.2016 risultava tempestiva.

La pronuncia è – in sostanza – del tutto conforme al costante insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in



quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni (Cass. n. 21171/2019), competendo al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (Cass. n. 27405/2019).

A tal fine occorre stabilire se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia dell'amministrazione procedente durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate, dovendo inoltre valutarsi l'utilità degli atti di indagine essere svolta con giudizio "ex ante".

La censura, pur a fronte della formale deduzione di una violazione di legge, attinge direttamente la valutazione riservata – in proposito – alla Corte d'Appello e appare ancorata ad un giudizio di superfluità delle ulteriori acquisizioni documentali secondo una valutazione ex post, non legittimamente praticabile al fine di scrutinare la necessità o meno di ulteriori attività istruttorie nella fase procedimentale (Cass. 21171/2019; nello stesso senso, Cass. 4523/2021 in motivazione, nonché Cass. 9254/2018).

5.1. Inammissibilmente il ricorso invoca – infine – la violazione dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c..

Nella specie, il ricorrente lamenta l'omessa considerazione dell'insussistenza di una connessione interna tra i vari illeciti contestati, individuando erroneamente come fatto decisivo, ai sensi della citata disposizione, non un dato accadimento o una specifica



circostanza oggettiva, ma il risultato di un giudizio (quale, appunto, la suddetta connessione), che è però sottratto all'ambito applicativo dell'art. 360, n. 5 c.p.c..

La norma, riformulata dall'art. 54 D.L. 83/2012, conv. con legge 134/2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio denunciato qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. s.u. 8053/2014).

Costituisce, inoltre, un "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "accadimento", in senso storico e normativo, una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 7983/2014; Cass. 17761/2016; Cass. 29883/2017; Cass. 21152/2014; Cass. s.u. 5745/2015; Cass. 5133/2014, n. 5133).

Neppure costituiscono fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14802/2017; Cass. 21152/2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "*vario insieme dei materiali di causa*" (Cass. 21439/2015); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della



“domanda” in sede di gravame, e la cui mancata considerazione, perciò, integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. 1539/2018; Cass. 21257/2014; Cass. 22799/2017; Cass. 6835/2017).

6. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 19, comma 3, L. 689/1981, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la pronuncia escluso che l’esercizio del potere sanzionatorio fosse sottoposto al termine di decadenza di sei mesi previsto in tema di sequestri - termine integralmente decorso al momento dell’adozione del provvedimento - essendo inoltre illegittima l’introduzione di un termine più lungo (gg. 200) ad opera dei regolamenti Consob.

Il motivo è infondato.

L’esame della pronuncia consente di rilevare che il ricorrente, eccependo la decadenza della Consob dall’esercizio del potere sanzionatorio, aveva sostenuto che: a) il procedimento si era concluso dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 4, comma secondo, del regolamento 18750/2013, pari a gg. 200; b) il termine applicabile era quello semestrale previsto dall’art. 19, comma terzo, L. 689/1981; c) che, in subordine, doveva applicarsi il termine massimo contemplato dall’art. 3 L. 241/1990, in tema di disciplina generale dei procedimenti amministrativi.

La Corte territoriale ha ritenuto infondate tutte le doglianze, con pronuncia esente da vizi giuridici.

Va invero disatteso l’assunto secondo cui i diversi regolamenti Consob risulterebbero in contrasto con la previsioni della L. 689/1981 nella parte in cui contemplano un termine di durata massima dei procedimenti sanzionatori maggiore di quello imposto con legge ordinaria.

Proprio con riferimento al procedimento regolato dall’art. 195 t.u.f. si è costantemente escluso che le norme interne adottate dalla



Commissione contemplino termini dei decadenza, non avendo la loro decorrenza alcun effetto sulla validità o efficacia del provvedimento. Costante è sul punto l'insegnamento di questa Corte, secondo cui il termine per la formulazione da parte della Consob della proposta sanzionatoria, fissato dai regolamenti, non ha natura perentoria, né l'emissione della proposta sanzionatoria oltre il predetto termine presenta - per questo solo fatto - profili di illegittimità, dato che il regolamento interno non può modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative dettate dalla L. 689/1981 (Cass. 4873/2007; Cass. 4329/2008; Cass. 22199/2010).

Il principio, elaborato con riferimento al previgente regolamento n. 12697/2000, vale anche il successivo regolamento 18750/2013, che qui viene in rilievo (Cass. 5/2019).

Non giova alla contraria tesi del ricorrente neppure il richiamo - formulato nella memoria illustrativa - alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 151/2021, la quale, pur ritenendo necessario un intervento del legislatore quanto alla predeterminazione dei termini per la conclusione del procedimento sanzionatorio, ha confermato che, a legislazione immutata, non sia dato ravvisare una generalizzata decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria esercitata nell'ambito di un procedimento sfornito ad oggi di un termine finale.

6.1. Infondata è pure la tesi secondo cui la Consob fosse tenuta ad emanare il provvedimento sanzionatorio nel termine di sei mesi previsto dall'art. 19 L. 689/1981.

La Corte distrettuale ha considerato decisivo che le sanzioni applicate non abbiano carattere penale.

Premesso tuttavia che lo specifico campo applicativo del citato art. 19 ricomprende anche l'ambito delle sanzioni non munite di



carattere punitivo, il decisivo elemento ostativo per l'applicazione del termine semestrale anche al procedimento sanzionatorio Consob risiede – in realtà - nel fatto che l'art. 19 non contempla affatto un termine applicabile a misure diverse dal sequestro.

La previsione dispone che, avverso detta misura accessoria, gli interessati possono proporre, anche immediatamente, opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, la misura cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Come già posto in rilievo da questa Corte, il potere di emanare l'ordinanza ingiunzione continua, in tal caso, a soggiacere al termine quinquennale di prescrizione, così che l'obbligo di emettere il predetto provvedimento nel termine di sei mesi dal sequestro, ex art. 19 L. 689/81, incide esclusivamente sull'efficacia della misura cautelare (Cass. 8060/2007).

L'art. 19 citato viene quindi in considerazione nella sola evenienza che l'opposizione avverso il provvedimento di sequestro sia stata respinta e che l'amministrazione non abbia disposto la confisca o emesso ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, senza contemplare un termine suscettibile di generalizzata applicazione, diverso da quello previsto dal precedente art. 14 L. 689/1981 (Cass. 19512/2020; Cass. 8326/2018; Cass. 21706/2018; Cass. 6965/2018).

6.2. Quanto, infine, all'applicabilità dell'art. 3 L. 241/1990, questa Corte ha più volte stabilito che nei procedimenti per la irrogazione di sanzioni amministrative, disciplinati dalla L. 689/1981, non trovano applicazione le disposizioni della L. 241/1990, che contiene



una normativa generale su cui prevale la legge speciale, idonea ad assicurare garanzie non inferiori a quelle previste dalle norme sul procedimento amministrativo (Cass. 4670/2003; Cass. 11115/2007; Cass. 14104/2010; Cass. 4363/2015; Cass. 17088/2019; Cass. 31239/2021).

Peraltro, proprio in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, questa Corte ha precisato che gli eventuali vizi del procedimento amministrativo previsto dall'art. 195 D.lg. 58/1998, che si svolge innanzi alla Commissione nazionale per la società e la borsa, non sono rilevanti, in ragione tanto della natura vincolata del provvedimento sanzionatorio, quanto della immutabilità del suo contenuto (cfr. Cass. s.u. 20929/2009; Cass. 6965/2018).

7. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 5 del D.lgs. n. 72/2015, come interpretato alla luce dell'art. 7 CEDU e dell'art. 49, par. 1, e 52, par. 5, della CDFUE, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto non fondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 del D.lgs. 72/2015, che esclude la retroattività della disciplina più favorevole agli illeciti compiuti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Si evidenzia come, a seguito della novella del 2015, sia tendenzialmente esclusa la punibilità in via amministrativa delle persone fisiche, essendo la società il principale soggetto passivo della pretesa punitiva (fatte salve alcune specifiche ipotesi derogatorie). La norma più favorevole avrebbe dovuto trovare immediata applicazione in virtù del principio del favor rei, dato il carattere afflittivo e quindi sostanzialmente penale delle sanzioni oggetto di causa.

Il motivo è infondato.



Il regime transitorio delle novità normative apportate alla disciplina del t.u.f. è previsto dall'art. 6, comma secondo, D.lgs. 72/2015, per il quale le modifiche alla parte V, D.lgs. 58/1998, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'art. 196-bis, D.lgs. 58/1998.

Analoga previsione è stata introdotta con riferimento alla disciplina contenuta nel capo VIII, D.lgs. 385/1993, introdotte dal D.lgs. 72/2015: il comma terzo, dell'art. 2 ne esclude l'applicabilità alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 145-quater, D.LGS. 385/1993 (Cass. 23814/2019).

Alla luce del tenore testuale delle norme transitorie, non è consentito distinguere tra disposizioni sostanziali immediatamente applicabili e norme procedurali ad entrata in vigore differita, essendo chiaro l'intento del legislatore di far decorrere l'efficacia delle nuove disposizioni dal momento del completamento, in sede attuativa, del nuovo quadro normativo, fermo peraltro che l'art. 3 delle legge delega non imponeva affatto la generalizzata applicazione del principio del favor rei, rimettendo al legislatore delegato la facoltà di estenderne l'ambito applicativo anche per il periodo anteriore.

Si è già detto che le sanzioni irrogate non hanno carattere penale, essendo sottratte al principio del favor rei.

Deve quindi tenersi fermo il principio generale dell'irretroattività della legge più favorevole che vige in materia di sanzioni amministrative, non senza osservare che nessun argomento è esposto in ricorso riguardo alla concreta possibilità della ricorrente di beneficiare di circostanze idonee a contenere la sanzione al di



sotto dell'importo irrogato (Cass. 4114/2016; Cass. 20689/2017; Cass. 13433/2016; Cass. 4114/2016).

Quanto affermato è coerente con le indicazioni della Corte costituzionale, secondo cui la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo in tema di retroattività della legge penale più favorevole ha riguardato non l'intero sistema sanzionatorio unitariamente considerato, ma le singole e specifiche discipline sanzionatorie (Corte cost. 193/2016; Corte Cost. 43/2017).

I principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui all'art. 1 L. 689/1981, in tema di sanzioni amministrative, comportano infatti l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine", senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, c.p., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore (Cass. 29411/2011). Tale interpretazione non viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 (Grande Stevens ed altri c/o Italia): tali principi non possono indurre a ritenere che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità, anche ai sensi dell'art. 117 Cost. (Cass. 13433/2016; Cass. 26131/2015).



Nel quadro delle garanzie apprestate dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, non si rinviene – dunque - l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio di retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative.

Né sussiste neppure un analogo vincolo interno di matrice costituzionale: rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni in materia secondo criteri di maggiore o minore rigore.

Il differente e più favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni trova – difatti - fondamento nelle peculiarità che le caratterizzano e non è automaticamente estensibile ad ipotesi diverse (cfr. Cass. 23814/2019, in tema di intermediazione finanziaria; Cass. 20689/2018).

Non è dato trarre indicazioni difformi neppure dall'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 63/2019), che, pur ritenendo costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, d.lgs. 72/2015, in relazione agli artt. 3 e 117, comma primo, della Costituzione (quest'ultimo per rinvio all'art. 7 della CEDU), nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli apportate dal terzo comma dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis t.u.f., ha però precisato che la regola di derivazione penale deve ritenersi applicabile agli illeciti amministrativi aventi natura e funzione punitiva, salvo che vi sia la necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti, tali da resistere al « vaglio positivo di ragionevolezza », al cui metro debbono essere valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius.



8. Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 6 CEDU, 47 CDFUE, 15 L. 689/1981 e 195, comma 7, t.u.f., ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn.3 e 4 c.p.c., per avere la Corte d'appello negato la pur patente violazione del principio del contraddittorio, sia quanto alle limitazioni imposte all'accesso agli atti di parte del ricorrente, sia nell'acquisizione della prova già in fase amministrativa e poi anche giurisdizionale, non avendo il ricorrente avuto accesso alla documentazione raccolta dalla Consob in fase istruttoria endo-procedimentale, avendo potuto visionare soli 360 documenti, a fronte di ben 2800 atti, acquisiti dalla Consob senza la partecipazione dell'interessato.

La relativa richiesta sarebbe stata immotivatamente disattesa dalla Corte di merito, in violazione dei diritti di partecipazione e di difesa. Il motivo si palesa anzitutto inammissibile, denunciando in modo totalmente assertivo una lesione del principio del contraddittorio, senza specificarne le concrete ricadute pregiudizievoli nell'esercizio delle facoltà difensive nel successivo giudizio di opposizione (Cass. s.u. 20935/2009).

Per altro verso, le garanzie del contraddittorio previste per il procedimento sanzionatorio davanti alla CONSOB prima delle modifiche introdotte dalla delibera n. 29158 del 29 maggio 2015 sono da ricondurre al livello proprio del contraddittorio procedimentale, di solito di tipo verticale, svolgendosi tra l'amministrazione e l'interessato su un piano non di eguaglianza, ma in funzione collaborativa, partecipativa e non difensiva, non già di quello di matrice processuale, di tipo orizzontale, che riguarda due parti in posizione paritaria rispetto ad un organo decidente terzo e imparziale (Cass. 8046/2016 che, dissentendo dall'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1596 del 2015, ha ritenuto che le suddette garanzie fossero



soddisfatte dalla previa contestazione dell'addebito e dalla valutazione, prima dell'adozione della sanzione, delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, non essendo necessarie né la trasmissione a quest'ultimo delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della CONSOB, né la sua personale audizione; cfr. anche Cass. 20689/2018).

Si è già rilevato che il procedimento sanzionatorio delineato dalle norme interne non viola l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché questo esige solo che, ove detto procedimento non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l'incolpato possa sottoporre la questione della fondatezza dell'"accusa penale" a un organo indipendente e imparziale, dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale gli consente di fare tramite l'opposizione alla Corte d'appello (Cass. 25141/2015, che richiama anche Corte europea dei diritti dell'uomo, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia; Cass. 9371/2020; Cass. 16517/2020, per la quale è esclusa la diretta applicabilità, in tale ambito, dei precetti costituzionali degli artt. 24 e 111 Cost., invocabili solo con riferimento al processo che si svolge davanti al giudice, innanzi al quale l'incolpato può impugnare il provvedimento sanzionatorio con piena garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio).

Deve inoltre considerarsi come la Corte d'Appello - nel rigettare la richiesta di accesso - abbia in realtà evidenziato come fosse pacifico che i documenti di cui, in maniera generica e indistinta, il ricorrente aveva denunciato la mancata ostensione, non erano stati utilizzati a corredo delle prove costituite poste a fondamento degli addebiti e che - quindi - neppure astrattamente la loro messa a disposizione appariva funzionale a garantire all'opponente l'esercizio del diritto di difesa.



L'inculpazione si fondava – difatti – su profili giuridico fattuali portati a conoscenza dell'interessato, sicché la richiesta di esaminare l'ulteriore documentazione – oltre ad apparire puramente esplorativa- è stata giudicata irrilevante.

In modo pertinente la pronuncia ha richiamato i principi espressi dalla Corte costituzionale (sentenza 460/2000), evidenziando la necessaria sussistenza – a tal fine – di un criterio di "rilevanza" legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il giudice delle leggi ha posto in rilievo che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, t.u.f., quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della Consob "posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 L. 241/199 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'inculpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni" (Corte cost. n. 460/2000, in motivazione).

In via di fatto poi, i documenti di cui trattasi erano stati acquisiti in date diverse (come era emerso dai verbali allegati alla relazione ispettiva, nei quali è indicato l'oggetto specifico di ciascuno dei 2.801 documenti acquisiti dalla Consob) e riguardo ad essi non risultava introdotta alcuna domanda di accesso, limitata – invece – agli ulteriori atti utilizzati ai fini della contestazione.



Quanto poi alla richiesta di esibizione in giudizio di tutti gli atti del procedimento, va anzitutto posto in rilievo che, già per previsione generale dell'art. 23 L. 689/1981, ora trasfuso nell'art. 6 D.lgs. 150/2011, l'amministrazione è tenuta a depositare esclusivamente copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione o notificazione della violazione.

L'ordine di esibizione delle ulteriori acquisizioni effettuate in sede ispettiva è condizionato ad un giudizio di rilevanza dei documenti che il giudice di merito, con apprezzamento insindacabile, ha ritenuto insussistente.

In effetti, in tema di garanzia del giusto processo, non può predicarsi, tanto alla stregua delle norme di rango costituzionale, quanto ai sensi dell'art. 6 CEDU, un obbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione di qualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da una valutazione di rilevanza dei fatti da provare, atteso che, da un lato, l'art. 6 cit., pur garantendo il diritto ad un processo equo, non contiene alcuna disposizione riguardante il regime di ammissibilità delle prove o sul modo in cui esse dovrebbero essere valutate, trattandosi di questioni rimesse alla regolamentazione della legislazione nazionale, dall'altro, la necessità, da parte del giudice, di scrutinare la rilevanza ed ammissibilità dei singoli mezzi proposti dalla parte si coniuga ed è coerente con i principi della ragionevole durata del processo, con cui collide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue ai fini della pronuncia. (Cass. n. 16517/2020, dettata proprio in tema di procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative; cfr. Corte Edu, sentenza del 30/6/2011 C. 25041/07, richiamata dalla difesa del ricorrente, che ha escluso la violazione delle norme della Convenzione, ove il richiedente non aveva indicato quali elementi non fossero stati



versati nel fascicolo e che avrebbero potuto contribuire alla sua difesa, il che escludeva che fosse stata validamente allegata l'offesa al contraddittorio ed alla giustizia della procedura).

Risulta poi del tutto inconferente il richiamo all'art. 15 della legge n. 689/1981, discutendosi, nello specifico, di mancata esibizione di prove documentali, per le quali non è dato invocare la diversa previsione dettata in materia di accertamenti su campioni.

9. L'ottavo motivo denuncia la violazione dell'art. 244 c.p.c. e dell'art. 195, comma 7, t.u.f., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., nella parte in cui la Corte d'Appello ha omesso l'audizione del ricorrente che ne aveva fatto espressa richiesta.

Si evidenzia che l'art. 195, comma settimo, a seguito dell'intervento della sentenza della Corte Edu Grande Stevens del 14 marzo 2014, sarebbe stato riformulato, nel senso di attribuire un vero e proprio diritto incondizionato dell'opponente - che ne faccia richiesta - ad esser sentito.

Tale diritto sarebbe stato indebitamente conculcato nella parte in cui si è preteso che la richiesta dovesse essere corredata da una specifica indicazione delle circostanze sulle quali la parte voleva essere sentita.

Il motivo è manifestamente infondato.

La censura si basa sull'infondato presupposto che le sanzioni irrogate abbiano natura penale.

In mancanza di tale essenziale presupposto - per le ragioni che si sono già evidenziate - ritiene il Collegio di dover dare continuità al principio secondo cui nel procedimento sanzionatorio di cui all'art. 195 citato, il diritto di difesa dell'incolpato è garantito dalla previsione di un congruo termine per il deposito di difese scritte, mentre la sua audizione personale non è un incombente



imprescindibile, come risulta dal confronto con l'art. 196 dello stesso T.U.F., riguardante i promotori finanziari (Cass. 1065/2014). L'art. 195, comma 7, prevede che all'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta, senza che però la formulazione lasci intendere l'esistenza di un diritto soggettivo all'audizione, trattandosi anche in tal caso, purché vi sia la richiesta dell'interessato, di attività rimessa ad una valutazione di effettiva utilità ad opera del Giudice di merito (Cass. 16517/2020 cit.).

10. Il nono motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 3 L. 689/1981, come interpretato alla luce della CEDU, nonché dell'art. 7, comma 10, del D.lgs. 150/2011, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

La sentenza gravata avrebbe disatteso le censure dell'opponente volte a contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa e ad invocare la non punibilità della condotta, violando la presunzione di innocenza.

Erroneamente la Corte d'Appello avrebbe escluso, anche per le sanzioni sostanzialmente penali, l'applicazione dei presidi che la Costituzione appronta per le misure anche formalmente penali, ivi inclusa la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 Cost., violando inoltre l'art. 7, co. 10, del D. Lgs. 150/2011, che esclude ogni agevolazione probatoria per la PA nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, e ammettendo infondatamente la possibilità di desumere l'elemento soggettivo dell'illecito dalla semplice difformità della condotta, in assenza di prescrizioni di carattere specifico.

La verifica di adeguatezza dei sistemi di controllo imponeva, per contro, l'individuazione del patrimonio informativo disponibile e



quindi l'esistenza di elementi percepibili, poiché solo in tal caso era possibile contestare la colpa omissiva.

Il decimo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello deciso sulla base della cd. presunzione di colpevolezza ex art. 3 L. 689/1981, omettendo di valorizzare l'occultamento della condotta illecita da parte di un gruppo di dirigenti al livello della Direzione Generale e ciò pur in presenza di fatti accertati ed incontrovertibili risultanti dallo stesso atto di accertamento.

L'undicesimo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto comunque irrilevante l'attività dolosa dell'alta dirigenza della banca al fine del giudizio di colpevolezza.

Si lamenta che, in realtà, la stessa relazione ispettiva aveva evidenziato come il sistema dei controlli fosse adeguato e avesse consentito di rilevare le condotte scorrette da parte dei componenti della rete, ma che tali informazioni non erano state comunicate al CdA, poiché il dirigente della struttura ispettiva interna aveva preferito metterne al corrente il solo Direttore Generale. Occorreva poi considerare che la Banca aveva comunque adottato un sistema organizzativo conforme alle prescrizioni dell'art. 15 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob.

Il dodicesimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2392, comma 1, c.c., nonché dell'art. 53, comma 1, TUB e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate dalla Banca d'Italia con le circolari nn. 285 del 17.12.2013 e 263 del 27.12.2006, nel testo applicabile all'epoca dei fatti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto di poter formulare un giudizio di imputazione di responsabilità al ricorrente, pretermettendo la considerazione di



quali fossero – a norma di legge e di regolamento – le effettive facoltà di controllo del CdA e dei suoi componenti sulla struttura aziendale di una Banca.

La responsabilità del ricorrente nella sua veste di componente del CdA sarebbe stata ricondotta alla violazione del dovere di agire informato, trascurando la rigida suddivisione per comparti delle attribuzioni all'interno delle aziende bancarie.

La decisione avrebbe erroneamente individuato le conseguenze derivanti dalla mancata nomina di un amministratore delegato, situazione nella quale solo il Presidente aveva facoltà di accedere alla documentazione aziendale. Non era esigibile alcun obbligo di attivarsi in presenza di informazioni complete, coerenti e ritenute affidabili, provenienti dagli organi di controllo interno.

Infondatamente la Corte d'appello avrebbe tratto dalla qualità di componente del CDA una presunzione di competenza "enciclopedica" che avrebbe investito il ricorrente di una acutissima capacità di avvedersi delle anomalie riscontrate.

Stando invece alle prescrizioni regolamentari adottate dalla Banca d'Italia, gli amministratori privi di delega non potevano essere onerati del controllo sull'attività delle strutture, essendo la trasmissione delle informazioni sempre veicolata dal Presidente del CdA.

Il tredicesimo motivo denuncia l'omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per aver la sentenza fondato l'accertamento della negligenza del ricorrente, quanto al dovere di agire informato, su una pretesa anomalia del numero delle transazioni, del tutto esclusa dalle acquisizioni in atti.

La sentenza avrebbe valorizzato l'enorme numero delle richieste di vendita delle azioni provenienti dai clienti, sostenendo che questo fosse un segnale di allarme idoneo a fondare la responsabilità.



Soprattutto si è ravvisata, sempre come elemento sintomatico dell'operazione di collocamento dei titoli, avvenuta senza il rispetto delle regole imposte, la circostanza che vi fosse una campagna di vendita massiccia e priva di precedenti, affermazione questa però smentita dai dati numerici relativi ad altre annualità, che rivelano come il numero della turnazioni fosse rimasto pressoché invariato, se non inferiore per il periodo interessato dalla contestazione.

Inoltre, quanto alle deroghe al cd. blocking period, la sentenza non ha tenuto conto che le deroghe riguardano non solo le vendite ma anche gli acquisti delle azioni.

I cinque motivi vanno valutati congiuntamente ed appaiono infondati.

10.1. Come sottolineato anche in controricorso, le doglianze partono dalla comune premessa – non condivisa da questa Corte – della natura sostanzialmente penale delle sanzioni applicate, al fine di invocare le garanzie predisposte dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali per le sanzioni penali.

Data – per contro – la natura puramente amministrativa delle misure adottate, nessuna delle conseguenze auspiccate dal ricorrente sulla base di tale presupposto può ricevere avallo.

10.2. Le censure – nell'assegnare valenza esimente alla condotta dolosa della dirigenza nelle operazioni di collocamento delle azioni proprie ^(omissis) e all'occultamento delle modalità operative della banca o, infine, nel tentativo di sottovalutare la rilevanza dei segnali di allarme, desumibili anche dall'elevato numero di transazioni su azioni proprie, intendono sollecitare un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali che, invece, secondo il motivato convincimento espresso dal giudice distrettuale, consentivano di ritenere che il CdA fosse pienamente coinvolto nell'operazione denominata "svuotafondo", fosse consapevole del contesto



regolativo, di fonte comunitaria, in cui erano maturate le scelte operative della ^(omissis), avesse autorizzato – condividendole – le molteplici operazioni sulle azioni della banca e fosse perfettamente in grado di rilevare le plurime anomalie poi riscontrate in sede ispettiva, tenuto conto della particolare rilevanza dei doveri che gravano sui componenti degli organi di amministrazione delle banche, anche in ragione dei requisiti professionali richiesti per rivestire tali ruoli apicali.

La sentenza ha evidenziato che la normativa interna della Banca attribuiva al CdA la competenza a deliberare l'autorizzazione in ordine alle richieste di cessione e riacquisto delle azioni ^(omissis) e che il CdA approvò all'unanimità le operazioni di compravendita di azioni ^(omissis) nelle sedute del 21.1.2014, 18.2.2014, 4.3.2014, 11.3.2014, 18.3.2014, 1.4.2014, 5.4.2014, 23.9.2014 e 27.1.2015.

La violazione degli obblighi comportamentali del CDA è stata quindi desunta non solo dal rilevante numero delle transazioni, ma dalla stessa rilevanza in sé dell'operazione svuotafondo per l'andamento della banca, dal diretto coinvolgimento del CDA che aveva avallato le descritte scelte operative.

10.3. Si è già anticipato che, alla luce delle indicazioni fornite in sede regolamentare dall'autorità di vigilanza, il giudice distrettuale ha riscontrato le evidenti violazioni procedurali e comportamentali poste in essere dall'intermediario, non senza sottolineare che, per la loro gravità, la sussistenza delle violazioni non poteva sfuggire ad un operatore che avesse improntato la propria condotta ai principi di diligenza e correttezza, secondo le possibilità correlate alla qualifica professionale richiesta dalla legge per ricoprire le cariche societarie, non avendo rilievo, a fini esimenti, l'eventuale



disegno fraudolento (e il suo occultamento) da parte dell'alta dirigenza.

Giova a tal fine ricordare che la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo che compete a ciascun componente, che è sanzionabile a titolo di omissione "quoad functione", stante l'obbligo di vigilanza in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie dirette al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedurali dettati dalla normativa regolamentare Consob (Cass. 1602/2021; Cass. 6037/2016).

L'obbligo imposto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa connessi alla carica, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche



quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza (Cass. 19556/2020).

Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere una costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega.

Ne consegue che il consigliere di amministrazione (anche se non esecutivo) di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. 24851/2019; Cass. 5606/2019; Cass. 2620/2021).

10.4. Di nessun'utilità per il ricorrente risultano le disposizioni regolamentari invocate con il dodicesimo motivo, la cui corretta interpretazione conferma – anziché escluderla – la sussistenza degli addebiti.

In disparte la riferibilità delle violazioni oggetto di causa all'attività di prestazioni di servizi di investimento, per i quali si rivela



maggiormente appropriato il richiamo alle previsioni di cui al Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29/10/2007, non può ritenersi che le previsioni di cui alla circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia abbiano innovato l'assetto dei compiti e dei profili di responsabilità delineati dall'art. 2381 c.c..

Le norme regolamentari appaiono volte a rafforzare proprio l'assetto delineato dal codice civile, con la individuazione di regole più specifiche per il settore bancario e nel rispetto delle fonti di derivazione comunitaria (in particolare la direttiva 2013/36/UE CDR IV), ma sempre in vista di un armonico coordinamento tra la disciplina societaria di carattere generale e quella settoriale bancaria, il tutto in correlazione con il Regolamento UE n. 575/2013, componendo un quadro complessivo che include la disciplina delle attività bancarie, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Le previsioni della circolare, sebbene richiamino l'esigenza di una chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli organi, aggiungendo che l'articolazione della struttura interna deve comunque assicurare l'efficacia dei controlli e l'adeguatezza dei flussi informativi, non vanno intese come disposizioni che esonerino i componenti del CdA dall'osservanza dei doveri comportamentali che competono a ciascuno di essi.

Pur ad ammettere che la circolare della Banca d'Italia abbia, in vista del buon funzionamento delle imprese bancarie, operato una più rigorosa distinzione organizzativa della strutture ed un più rigoroso riparto di competenze, un tale assetto non vale a privare gli amministratori non esecutivi dei poteri (e dei doveri) di controllo generale sull'attività, non potendosi dovendosi, quanto agli indici di allarme, confidare sulle rassicurazioni offerte dagli uffici interni



deputati al controllo sulla correttezza dell'agire delle singole articolazioni societarie.

Va invece ribadito, come già fatto in occasione della disamina dei precedenti motivi che le previsioni codicistiche, ed in particolare l'art. 2381 co. 3 c.c., suggeriscono che, proprio sulla base delle previsioni della circolare della Banca d'Italia, sia il CdA a dover esaminare i piani strategici, le norme regolamentari di settore sull'organo con funzione di supervisione strategica, debba deliberare sugli indirizzi di carattere strategico e verificarne nel continuo l'attuazione, e ciò alla luce del fatto che in base alla circolare esso " definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, e verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze".

Ed è sempre la Circolare (part. I, titolo IV, capitolo I, sezione III, §2, lett. b) ad imporre all'organo con funzione di supervisione strategica di dover approvare "l'assetto organizzativo e di governo societario della banca", nonché i sistemi contabili e di rendicontazione e di assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

Risulta confermata la centralità nella governance delle imprese bancarie del ruolo degli amministratori non esecutivi, essendo "compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi.

L'autorevolezza e la professionalità dei consiglieri non esecutivi devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni,



determinanti per la sana e prudente gestione della banca” (circolare n. 285, parte I, titolo IV, cap. I, sez. IV, §.1).

Anche a voler considerare che il ricorrente era privo di deleghe, ciò non lo esimeva dall’adempire all’obbligo di tenersi adeguatamente informato, non potendo a tal fine invocare la settorialità delle proprie competenze, dato che l’accettazione dell’incarico di amministratore non esecutivo imponeva il rispetto di tutti gli oneri ed obblighi connessi alla carica, in linea con quanto a livello di normativa primaria detta l’art. 2381 co. 6 c.c.

D'altronde è la stessa Circolare della Banca d'Italia che, a prescindere dall’insorgenza di segnali di allarme, impone agli amministratori non esecutivi di dover acquisire informazioni sulla gestione e sull’organizzazione aziendale, avvalendosi sia degli eventuali comitati interni sia in via diretta del management, delle revisione interna e delle altre funzioni di controllo (Circ. 285/13, parte I, titolo IV, cap. 1, sez. IV, §.2.2).

Ne deriva che, anche alla luce del quadro normativo invocato da parte ricorrente, deve darsi continuità al principio secondo cui, in tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento



diligente, corretto e trasparente. (Cass. 2620/2021; Cass. 24851/2019), non potendo a tal fine assumersi come causa esimente l'assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno (Cass. 5606/2019, relativa a sanzioni irrogate al presidente del consiglio di amministrazione di una società finanziaria, privo di deleghe e membro, altresì, del comitato investimenti che si occupava della gestione strategica, per l'inadeguatezza dello scambio di informazioni tra i due organi, per l'assenza di un effettivo monitoraggio dell'esito delle operazioni approvate e di un controllo sulla liquidità dei fondi di investimento).

10.5. Avuto riguardo ai doveri imposti dalla regolamentazione della Consob e della Banca d'Italia, tutto il CdA era chiamato a dare attuazione alle norme volte al corretto espletamento dei servizi di investimento.

Nello specifico l'illecito era – difatti – riconducibile alle modalità con cui il Consiglio nel suo insieme aveva esercitato le funzioni di controllo e di organizzazione, essendo l'attività dell'organo collegiale imputabile in capo a ciascun componente in mancanza di prova che i singoli si fossero diligentemente attivati nell'assolvimento del dovere di agire informati con riferimento ai singoli settori dell'attività bancaria in cui si erano manifestate criticità, in modo da prevenire la commissione delle gravi violazioni emerse in sede ispettiva.

La responsabilità individuale dei singoli componenti degli organi collegiali degli istituti di credito, lungi dal porsi in contrasto con la "ratio", i principi regolatori (tra cui il carattere personale della responsabilità) e le norme vigenti in materia di sanzioni amministrative, discende dall'applicazione della disciplina del concorso di persone nell'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 5 L.



689/1981, secondo cui quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione di legge, salvo che sia diversamente stabilito (cfr. art. 5 L. 689/1981).

La pena pecuniaria è applicabile a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato (Cass. 21797/2006; Cass. s.u. 20934/2009; Cass. 2406/2016 in tema di responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione).

10.6. Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie dell'illecito amministrativo è ricalcata su quella dei reati penali di natura contravvenzionale.

L'art. 3 L. 689/1981 prescrive che, ai fini della sussistenza della colpa del trasgressore, è sufficiente la prova della condotta (anche omissiva) in violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza, gravando sull'incolpato la prova dell'inesigibilità del comportamento volto ad impedire la violazione (Cass. s.u. 20930/2009).

Anche le ipotesi di cui si discute contemplano illeciti cd. "di mera trasgressione", nel senso che l'azione, esaurendosi nella oggettiva difformità rispetto alla fattispecie astratta, si identifica con la condotta inosservante (cd. *suitas*), che è neutra sotto l'ulteriore profilo del dolo o della colpa del responsabile (Cass. 9546/2018).

Sia pure con riferimento a sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, si è quindi precisato che il legislatore ha individuato una serie di fattispecie destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente



psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito. Una volta provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore l'onere di dimostrare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass. n. 24081/2019; (Cass. 11777/2020; Cass. 1921/2019)

In definitiva, la Consob, anche in base ai principi ricavabili dall'art. 3, L. 689/1981, era tenuta unicamente a dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre i consiglieri di amministrazione, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spettava a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva idonea a scongiurare la commissione di irregolarità (Cass. 22848/2015).

Sulla scorta di tali argomentazioni – già sostenute da questa Corte anche con riferimento a sanzioni amministrative ritenute di natura penale - non è legittimo neppure ravvisare un contrasto della disciplina interna con la presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 6, comma secondo, CEDU (Cass. 1529/2018).

10.7. La sentenza impugnata è quindi conforme ai principi espressi da questa Corte in tema di interpretazione dell'art. 3 citato, palesandosi infondate le critiche che investono la asserita genericità dell'affermazione di responsabilità quanto alla verifica dell'adeguatezza della struttura organizzativa dell'impresa.

Le norme in tema di intermediazione finanziaria, nel prevedere, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza, tra l'altro, delle "disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia", non costituiscono norme punitive "in bianco", né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché,



atteso il particolare tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, realizzano solo una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita dall'art. 1 L. 689/1981 (Cass. 18683/2014).

10.8. Non meritano adesione neppure le doglianze volte a contestare la violazione dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c..

Richiamando la nozione di fatto decisivo idoneo a fondare in caso di omesso esame il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c., è evidente che quelli denunziati non costituiscano fatti - nell'accezione recepita nella norma - ma il giudizio espresso dalla Corte d'Appello circa l'oggettiva percepibilità dei segnali di allarme anche sulla scorta dei dati numerici rilevati in sede ispettiva e in merito alla sussistenza di altri fattori esimenti (condotta dolosa e occultamento delle irregolarità).

Ma ancor più depone per l'inammissibilità la circostanza che la condotta della dirigenza, la possibilità del ricorrente di avvedersi delle irregolarità e l'andamento delle operazioni nel corso degli anni sono state tutte oggetto di specifica e puntuale valutazione in sentenza, essendosi sottolineato, al fine di ricavare la ricorrenza di un segnale di allarme, la collocazione delle operazioni in un determinato quadro circostanziale profondamente inciso dalle novità normative, che poneva come priorità la vendita delle azioni del fondo, onde rispettare i parametri imposti in sede comunitaria. Trattasi di valutazioni adeguatamente motivate e che escludono che le circostanze riferite in ricorso, anche ove riguardate come fatti, non siano state esaminate dal giudice di merito.

11. Il quattordicesimo motivo denuncia la violazione dell'art. 191 t.u.f., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte d'Appello ha confermato la sanzione applicata



al ricorrente a titolo di colpa, là dove la fattispecie prevede la sanzionabilità solo a titolo di dolo.

Si deduce che la violazione di cui all'art. 94 t.u.f. presuppone che l'elemento soggettivo della condotta sanzionata sia connotato dalla volontarietà, non potendosi quindi invocare la applicazione dell'art. 3 della legge n. 689/1981 nella sua tradizionale interpretazione.

La sentenza impugnata ha però eluso il problema sollevato in sede di opposizione, assumendo in motivazione che la consapevolezza sarebbe presunta in capo al ricorrente che, con la sua negligenza, avrebbe colposamente agevolato o reso possibile la realizzazione della sollecitazione abusiva, in tal modo non procedendo alla verifica dell'elemento soggettivo del dolo.

Il motivo è evidentemente destituito di fondamento.

Il testo dell'art. 94 t.u.f. non offre, infatti, alcun elemento di carattere esegetico che possa avallare l'interpretazione suggerita dal ricorrente, che appare sconfessata dalla circostanza che gli stessi commi 5 e 7 dell'articolo in questione addebitano la responsabilità all'autore del prospetto al difetto di diligenza quanto al riscontro della veridicità delle informazioni riportate, il che consente di ritenere che, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità da omessa pubblicazione del prospetto (ove invece sia doverosa), sia sottoposta alla regola di cui all'art. 3 della legge n. 689/81 (per una sostanziale conferma di tale conclusione si veda anche Cass. n. 4114/2016, che ha confermato la sanzione comminata nei confronti di un intermediario finanziario che, avendo il dovere di garantire l'istituzione di un adeguato sistema di controllo di gestione da parte dell'emittente nella sua qualità di "sponsor" della quotazione e responsabile del collocamento dei titoli, non poteva andare esente da colpa sebbene si fosse affidato alle valutazioni di una società di revisione dallo stesso incaricata,



ribadendo che il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, con limitazione dell'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suitas" della condotta inosservante, per cui, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della l. n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza).

Il ricorso assume invece che l'inciso sulla volontarietà – che figura nelle disposizioni regolamentari - darebbe conto del carattere necessariamente intenzionale della violazione e quindi della doverosa sussistenza di una connotazione dolosa della condotta.

Sul piano sia concettuale che letterale, l'elemento della volontarietà si distingue – però – dalla dolosità: ne è conferma l'art. 3 della L. 689/1981, ove dispone che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, *cosciente e volontaria*, sia essa dolosa o colposa.

E' nozione comune che il requisito della volontarietà deve sussistere necessariamente anche nella condotta colposa, il cui elemento distintivo rispetto al dolo consiste piuttosto nel fatto che l'azione è voluta e realizzata con negligenza o imprudenza o per violazioni di norme, regolamenti e altre prescrizioni dirette a prevenire la verifica dell'evento lesivo, anche ove previsto o prevedibile dall'autore dell'infrazione.

12. Il quindicesimo motivo denuncia la violazione degli artt. 94 e 191 t.u.f., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte d'Appello ha confermato la sanzione, ritenendo sussistente un fenomeno sollecitatorio in presenza di condizioni di acquisto non standardizzate, così riconducendo nell'ambito dell'art.



94 t.u.f quella che al più potrebbe essere qualificata come prestazione di servizi di investimento.

Si deduce che la vendita delle azioni è stata il frutto di trattative individuali con la clientela, senza che fosse possibile ravvisare una standardizzazione dell'offerta. La Corte d'Appello avrebbe trascurato i molteplici elementi che invece escludevano il carattere uniforme e standardizzato della vendita.

Il motivo è inammissibile in quanto anche in questo caso attinge un accertamento di merito riservato alla Corte d'appello, sorretto da motivazione logica e coerente.

E, invero, ribadito con la precedente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4642/2018) che le azioni di banche di credito cooperativo ovvero delle banche popolari sono però qualificabili come prodotti finanziari, poiché rappresentano una forma di investimento di natura finanziaria di cui all'art. 1 comma 1, lett. u) t.u.f., non vi è sostanziale differenza nella nozione di offerta al pubblico individuata dal giudice di merito rispetto a quella propugnata dal ricorrente, differendo le due posizioni unicamente in ragione del convincimento del secondo che nella specie ne mancherebbero i presupposti fattuali, costituiti dalla offerta in incertam personam ed in base a condizioni predeterminate ed uniformi.

L'affermazione del ricorrente secondo cui si tratterebbe a ben vedere di ordini impartiti dal cliente ed in ogni caso frutto di trattative individuali risulta smentita dalla sentenza impugnata che, sulla base della ricostruzione in fatto, non censurabile in questa sede, ha invece ritenuto che, pur con diverse modalità comunicative, fosse stata rivolta una determinata offerta di vendita delle azioni alla clientela, massivamente contattata dalla rete commerciale, clientela alla quale era offerto un titolo secondo un prezzo predeterminato e uniforme.



La censura è inammissibile perché anche in questo caso attinge una valutazione di merito riservata alla Corte d'Appello.

13. Il sedicesimo motivo denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nella parte in cui la Corte d'Appello ha disposto la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite a favore della Consob, nonostante quest'ultima si fosse difesa con funzionari interni e non con avvocati del libero foro, senza peraltro incorrere in alcuna spesa (al di là dello stipendio già garantito ai medesimi funzionari) per la difesa in giudizio.

Secondo il ricorrente la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che, ove la PA si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario appositamente delegato e risulti vittoriosa, le vanno riconosciute le sole spese vive debitamente documentate, non anche i diritti e gli onorari di avvocato.

Il motivo è evidentemente destituito di fondamento.

Il principio richiamato in motivo si attaglia alla ipotesi in cui il funzionario intervenuto in giudizio non rivesta la qualità di avvocato, in quanto non iscritto, come invece i difensori di parte controricorrente, all'elenco speciale in passato disciplinato dall'art. 3 co. 4 lett. B del RD n. 1578/1933, ed oggi dall'art. 15 lett. C) della legge n. 247/2012.

Pur dovendosi ribadire le peculiarità della disciplina approntata per tale categoria di professionisti (Cass. S.U. 19547/2010, secondo cui l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati e procuratori legali dipendenti da enti pubblici richiede, quale presupposto imprescindibile, la "esclusività" dell'espletamento, da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso, essendo l'esclusività negata qualora



accanto a compiti riconducibili alla attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell'ente svolgano mansioni amministrative o, comunque di natura diversa; Cass. s.u. 3733/2002), risulta tuttavia evidente, in ragione dell'iscrizione all'albo circondariale, sebbene in un elenco speciale, che si tratta di soggetti legittimamente esercenti la professione forense. La liquidazione delle spese processuali in favore dell'amministrazione patrocinata deve quindi avvenire in applicazione delle tabelle vigenti (Cass. 19274/2006; Cass. 4970/1990).

14. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 7500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a



titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell'art. 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 30 novembre 2021.

IL PRESIDENTE

Felice Manna

